

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1283

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del <i>Memorandum</i>	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, concluso tra il Ministero della difesa italiano e quello ungherese, firmato a Budapest il 7 aprile 1993, ispirato dalla volontà di entrambe le Parti di promuovere la collaborazione nel settore dei sistemi di difesa, si inserisce nel quadro dell'accordo di amicizia già in vigore, che rappresenta il fondamento giuridico per il potenziamento dei rapporti economici, culturali e scientifici tra i due Paesi.

Nelle premesse è precisato che l'accordo non potrà mai confliggere con gli impegni internazionali assunti e con i principi vigenti in materia nei due ordinamenti.

I principali obiettivi e impegni derivanti dall'accordo possono essere così sintetizzati:

a) definizione dei requisiti tecnici dei materiali occorrenti;

b) individuazione dei programmi di collaborazione;

c) acquisizione reciproca dei materiali di difesa prodotti dalle rispettive industrie, anche mediante il sostegno e l'intesa delle imprese produttrici;

d) forniture di servizi di assicurazione di qualità da parte del Ministero della difesa italiano per contratti rientranti nel quadro dell'accordo.

Il *Memorandum* individua gli organi politici e amministrativi (punti di contatto) per la fase attuativa e istituisce un comitato misto, composto di sette membri per ciascuna Parte, chiamato principalmente a definire i settori di collaborazione e a favorire i rapporti tra Governi e industrie per facilitare la stipula dei contratti di fornitura.

Una norma molto importante (articolo 7) è finalizzata a garantire la segretezza e l'utilizzo dei documenti e delle informazioni classificate, nonché a disciplinare, agli stessi fini, le visite dei cittadini di una Parte a enti e ditte dell'altra Parte.

Infine, l'articolo 10 regola i modi di soluzione delle controversie e l'articolo 11 l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell'accordo.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari essi derivano soltanto dalla istituzione del Comitato misto italo-ungherese (articolo 3) e sono quantificati nella relazione tecnica.

Infatti, gli impegni stabiliti dagli articoli 1 e 6 consistono in attività di programmazione, stimolo e assistenza delle imprese italiane interessate alla conclusione di contratti di fornitura (senza spese), salvo la prestazione di servizi di assicurazione di qualità da parte del Ministero della difesa, che è peraltro prevista a titolo oneroso, mentre l'istituzione di gruppi di lavoro (articolo 4) è del tutto eventuale.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e la Repubblica ungherese in materia di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa comporta un onere per la partecipazione al Comitato misto (articolo 3) incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Ungheria e Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di sette funzionari a Budapest, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 220.000 al giorno x 7 persone x 3 giorni)	L.	4.620.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 94, al cambio di lire 1.700 = lire 160.000, cui si aggiungono lire 48.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 208.000 viene ridotto di lire 53.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 155.000 x 7 persone x 3 giorni)	»	3.255.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Budapest (lire 1.430.000 x 7 persone = lire 10.010.000 + lire 500.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	10.510.000
		<hr/>
Totale onere (art. 3)	L.	18.385.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1996 e nei bienni successivi, ammonta a lire 18.385.000 (in cifra tonda lire 18.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum d'intesa* sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum d'intesa* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 18 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MEMORANDUM D'INTESA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL MINISTERO DELLA DIFESA

DELLA REPUBBLICA UNGHERESE

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica ungherese da qui in avanti denominati "Parti":

- in conformità con il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, firmato a Budapest il 6 luglio 1991,
- nel desiderio di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;
- tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi,

hanno deciso di concludere la presente Intesa di cooperazione, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonchè agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

Articolo 1

Le Parti convengono di attuare, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti nei due Paesi, una cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa, attraverso:

- a. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alle reciproche esigenze di Difesa;

- b. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le Ditte produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovrà rientrare nell'ambito della presente Intesa;
- d. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere tra le Società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale;
- e. fornitura, se richiesta e a titolo oneroso, di servizi di assicurazione di qualità da parte del Ministero della Difesa italiana, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.

Le modalità attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti saranno precisate e concordate tra le Parti.

Articolo 2

Le Parti incaricano dell'attuazione della presente Intesa rispettivamente il SEGRETARIO GENERALE della DIFESA/DIRETTORE NAZIONALE degli ARMAMENTI della Repubblica Italiana ed il SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/IS-PETTORE degli AFFARI ECONOMICI della Repubblica ungherese.

Articolo 3

- a. Per l'attuazione della presente Intesa sarà costituito un Comitato Misto Italo - Ungherese comprendente sette membri per ciascuna Parte. Di massima esso si riunirà, con le modalità e la frequenza dettate dalle circostanze e convenute tra le Parti, alternativamente nei due Paesi e sarà presieduto dall'Autorità, tra quelle specificate nell'Art. 2, appartenente alla Nazione nella quale avrà luogo l'incontro (Nazione Ospitante) o da altra persona delegata da quell'Autorità.
- b. Saranno Membri permanenti del Comitato:
- le Autorità menzionate all'Art. 2 o i loro sostituti;
 - Ufficiali e/o Funzionari dei Dicasteri direttamente interessati all'attuazione della presente Intesa.
- c. Il Comitato Misto assolverà alle seguenti funzioni:
- (1) individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso:
- (a) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma;
 - (b) individuazione dei materiali prodotti dalle rispettive Industrie, più idonei a soddisfare tali requisiti;
 - (c) favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attività di coproduzione;

- (2) facilitare le attività, i rapporti e gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;
- (3) definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- (4) sottoporre all'esame delle rispettive Autorità nazionali, proposte e raccomandazioni per il miglior perseguimento degli obiettivi della presente Intesa;
- (5) proporre ed esaminare eventuali emendamenti alla presente Intesa.

Articolo 4

Se necessario, per lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti, il Comitato Misto potrà proporre la costituzione di Gruppi di lavoro composti da Ufficiali della Difesa dei due Paesi ed eventualmente da funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunità.

Tali Gruppi di lavoro dipenderanno dal Comitato Misto. Da esso otterranno direttive e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.

I Capi delle due delegazioni costituenti ciascun Gruppo di lavoro saranno designati dalle Autorità indicate al precedente Art.2.

Di tale designazione ciascuna Parte informerà l'altra nei modi più opportuni.

Articolo 5

Le Parti designano rispettivamente il III° Reparto "AFFARI TECNICI PRODUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO" dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e il Reparto Generale "AFFARI TECNICI E MATERIALI" della Difesa della Repubblica ungherese, quali rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività connesse con la presente Intesa.

Articolo 6

- a. Ciascuna Parte informerà gli Enti/ Industrie del proprio Paese del contenuto della presente Intesa e stabilirà regole interne per facilitarne l'attuazione.
- b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Ditte onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dalla presente Intesa.
- c. In conformità della rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nella negoziazione di licenze e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione della presente Intesa.

Articolo 7

- a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base della presente Intesa, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle

prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

Repubblica Italiana	Repubblica Ungherese
SEGRETO o SECRET	Titkos
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	Szigorúan Bizalmas
RISERVATO o RESTRICTED	Bizalmas

d. Le Parti garantiscono che i documenti i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito della finalità della presente Intesa.

e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito della presente Intesa, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.

f. Visite

Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

Articolo 8

Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni più opportune su problemi e/o argomenti riguardanti:

- a. gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni;
- b. le richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

Articolo 9

La presente Intesa, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrata da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

Articolo 10

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione della presente Intesa, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

Articolo 11

- a. La presente Intesa entrerà in vigore alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avrà una durata a tempo indeterminato, con facoltà di recesso su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi.
- b. In caso di recesso della presente Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art.7.

c. La presente Intesa può essere modificata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.


Fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

in due originali in lingua italiana ed ungherese, essendo ambedue i testi egualmente autentici.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL SEGRETARIO GENERALE/DNA

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA UNGHERESE
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLA DIFESA/ISPETTORE DEGLI
AFFARI ECONOMICI

(Gen. SA. Luciano MELONI)



(Dr. Sándor TURJÁN)

